

Ordinanza concernente la videosorveglianza

(risoluzione municipale no. 4352-08.05..2017)

Il Municipio delle Centovalli, richiamato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune delle Centovalli, del 16 dicembre 2013,

ordina:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune delle Centovalli.

Art. 2

Scopo

La videosorveglianza è segnatamente intesa a:

1. Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
2. tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti;
3. monitorare e migliorare la gestione del traffico.

Art. 3

Principi

1. È esclusa la videosorveglianza di aree private.
2. La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice penale svizzero).
3. Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Art. 4

Utilizzazione

1. Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente ordinanza.
2. La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile; nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24, mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.

Art. 5
Informazione

1. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
2. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6
Autorizzazioni

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personal designato, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
2. L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso alla Cancelleria comunale e all'Ufficio tecnico comunale.
3. In casi particolari, previo consenso del Municipio, l'Ufficio tecnico comunale è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia intercomunali, cantonali e federali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.

Art. 7
Protezione dei dati

Il Municipio prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC.
2. Tale decisione è pubblicata per un periodo di 15 giorni a partire dal 15 maggio 2017.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dal 15 maggio 2017.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli